

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1814

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROBERTI, PAZZAGLIA, ABELLI, SANTAGATI

Presentata il 18 settembre 1969

Riscatto dell'anzianità di servizio da parte dei salariati dell'Azienda autonoma monopoli di Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, interpretando erroneamente la legge 26 febbraio 1952, n. 67, aveva sempre rifiutato l'inquadramento nei ruoli amministrativi degli operai giornalieri, affermando che essi, essendo soggetti a licenziamento trimestrale, non avrebbero avuto l'anzianità di servizio superiore a novanta giorni.

Tale rifiuto dell'Amministrazione costrinse un gruppo di operai a ricorrere all'autorità amministrativa ed in data 28 ottobre 1958 la IV sezione del Consiglio di Stato riconobbe il giusto diritto dei ricorrenti.

Nella sentenza, il Consiglio di Stato affermò che la prassi dei contratti trimestrali con soluzione di continuità « non era esente da riserve e da censure » come del resto il 20 ottobre 1953 aveva affermato la IV sezione dello stesso Consiglio per il personale del Ministero della difesa.

L'articolo 17 della norma transitoria della legge 26 febbraio 1952, n. 67, tendeva, escludendo dai benefici gli operai giornalieri con un servizio inferiore a novanta giorni, ad evitare che le amministrazioni dello Stato fossero costrette a stabilire un rapporto stabile di lavoro con personale, la cui opera non risultasse necessaria con carattere di conti-

nuità. Ma quando, come avveniva nell'Amministrazione del monopolio di Stato, gli operai venivano licenziati allo scadere del novantesimo giorno e riassunti a brevissima distanza, quasi sempre dopo due o tre giorni, risultava chiaro che l'amministrazione aveva necessità di avvalersi dell'opera del personale, con carattere di sostanziale continuità, per cui, chiaramente, come il Consiglio di Stato ebbe ad affermare « il licenziamento era un espediente per mantenere detti operai nello stato di giornalieri ».

Il ricorso al Consiglio di Stato di un gruppo di operai, malgrado l'accoglimento, non modificò lo stato di ingiustizia subito da coloro che il ricorso non proposero; infatti con la legge 28 marzo 1962, n. 143, si riconobbe ai giornalieri il diritto all'inquadramento negli organici, ma la data di inizio dell'assunzione anche agli effetti della pensione, degli scatti paga e delle promozioni tutto fu stabilito nella stessa data di entrata in vigore della legge, pertanto il periodo di lavoro precedente risultò come non effettuato.

È ingiusto che, mentre coloro che non proposero ricorso al Consiglio di Stato sono considerati assunti dalla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1962, n. 143, la

anzianità dal giorno di inizio del servizio come giornalieri è riconosciuta a chi ricorre.

Deve pertanto essere riconosciuto valido, ai fini della quiescenza, il periodo di servizio prestato dal personale operaio, precisamente dagli stagionali, dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Si deve infine rilevare che ove l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avesse a suo tempo applicato la predetta legge con giustizia, tutto il personale stagionale inquadrato nel ruolo del personale permanente ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 28

marzo 1962, n. 143, sarebbe stato inquadrato nel 1952, cioè con 10 anni prima e ogni ex stagionale avrebbe avuto la possibilità di raggiungere almeno il minimo degli anni per usufruire della pensione ordinaria anche senza ricorrere al provvedimento di riscatto del periodo di servizio di ex stagionale.

Per il riscatto, come già fissato da altre leggi, si propone un riferimento alla retribuzione goduta all'atto dell'inquadramento.

Queste considerazioni porteranno certo gli onorevoli colleghi a dare alla proposta di legge il loro appoggio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inquadrati nel ruolo permanente manifatture e tabacchi od in quello ad esaurimento della branca coltivazioni in forza dell'articolo 23 della legge 28 marzo 1962, n. 143, viene riconosciuta la anzianità di servizio, sia agli effetti della pensione che a quella della carriera amministrativa, dal giorno di assunzione come giornalieri, quando il periodo di lavoro con tale qualifica ha superato i 90 giorni continuativi.

ART. 2.

Il servizio anche se non continuativo, prestato a decorrere dal 1° marzo 1952 dal personale operaio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, inquadrato nel ruolo del personale permanente dell'Amministrazione stessa, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 marzo 1962, n. 143, nella posizione di operaio a carattere stagionale è considerato utile, ai fini del trattamento economico di quiescenza, previo riscatto.